



## **C. Il Comitato Cantonale**

[...]

### **Art. 20 - Ufficio presidenziale**

<sup>1</sup>Il Comitato Cantonale designa un proprio presidente, un vicepresidente e un segretario che compongono l'Ufficio presidenziale del Comitato Cantonale.

<sup>2</sup>Essi restano in carica sino al prossimo Congresso ordinario.

<sup>3</sup>Il presidente del Comitato Cantonale, o in sua vece il vicepresidente, dirige le sedute di questo organo mentre il segretario ne tiene il verbale.

<sup>4</sup>L'Ufficio presidenziale decide sull'apertura delle sedute ai mezzi di informazione.

NUOVO:

<sup>1</sup>Il Comitato Cantonale designa un proprio presidente e un vicepresidente **o due copresidenti** e un segretario che compongono l'Ufficio presidenziale del Comitato Cantonale.

<sup>2</sup>Essi restano in carica sino al prossimo Congresso ordinario.

<sup>3</sup>Il presidente del Comitato Cantonale, o in sua vece il vicepresidente, **o uno dei copresidenti** dirige le sedute di questo organo mentre il segretario ne tiene il verbale.

<sup>4</sup>L'Ufficio presidenziale decide sull'apertura delle sedute ai mezzi di informazione.

### **Art. 29 – Composizione**

#### **La Direzione è composta**

a. Dal presidente del PS;

NUOVO:

a. Dal presidente **o dai copresidenti** del PS

Nel qual caso fosse accettata tale modifica, anche gli Art. 6, 12, 15, 20, 30, 34, 36 e 37 verranno adattati di conseguenza.